

9/73

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

Norme in materia di circoscrizioni comunali

**LEGGE REGIONALE**

"Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1**

**Modificazioni del territorio, della denominazione  
e del capoluogo dei Comuni**

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

**Art. 2**

**Costituzione di nuovi Comuni**

Le frazioni, singole o associate, appartenenti a uno o più Comuni, purchè contermini, quando presentino, per le condizioni dei luoghi, dello aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, d'individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni delle frazioni interessate alla erezione del Comune.

**Art. 3**

**Distacco di frazioni**

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermino, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, e sia seguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Art. 4

Riunione di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5

Modifica della circoscrizione territoriale

La legge regionale può disporre che i Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, ottengano l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine tra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono proporre la verifica e l'eventuale rettifica.

La determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti con legge regionale.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**Art. 8**

Le modalità e i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**IL PRESIDENTE**  
Finocchiaro

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
Laera

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 6 marzo 1973 ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE**  
Finocchiaro